

**730.02**

**Ordinanza concernente le esigenze per l'efficienza  
energetica di impianti, veicoli e apparecchi prodotti in serie  
(Ordinanza sull'efficienza energetica, OEEne)**

del 1° novembre 2017 (Stato 1° luglio 2021)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

vista la legge del 30 settembre 2016<sup>1</sup> sull'energia (LEne);  
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>2</sup> sugli ostacoli tecnici  
al commercio (LOTG),

*ordina:*

RU 2017 6951

<sup>1</sup> RS 730.0

<sup>2</sup> RS 946.51

*Allegato 2.6*

(art. 4 cpv. 1, 5 cpv. 1, 6 cpv. 1, 7 cpv. 1, 8 cpv. 1)

## **Esigenze per l'efficienza energetica, la commercializzazione e la cessione di ventilatori a motore con raccordo alla rete**

### **1 Campo d'applicazione**

- 1.1 Il presente allegato si applica ai ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 0,125 e 500 kW.
- 1.2 Sono esclusi i ventilatori di cui all'articolo 1 numeri 2 e 3 del regolamento (UE) n. 327/2011<sup>137</sup>.
- 1.3 Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 327/2011.

### **2 Esigenze per la commercializzazione**

I ventilatori di cui al numero 1 possono essere commercializzati e ceduti se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 3 e all'allegato I del regolamento (UE) n. 327/2011<sup>138</sup>.

### **3 Procedura di valutazione della conformità**

- 3.1 Nel quadro della valutazione della conformità, le caratteristiche dei ventilatori rilevanti sotto il profilo del consumo di energia di cui al numero 1 sono misurate e calcolate conformemente alle prescrizioni e ai metodi secondo gli allegati I e II del regolamento (UE) n. 327/2011<sup>139</sup>; i documenti tecnici devono contenere i risultati delle misurazioni e dei calcoli effettuati.
- 3.2 Nel quadro della verifica della conformità, l'organo di controllo testa un ventilatore conformemente alle prescrizioni e ai metodi di cui al numero 3.1; i valori misurati devono soddisfare le esigenze secondo l'allegato III numero 2 del regolamento (UE) n. 327/2011.

<sup>137</sup> Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW, GU L 90 del 6.4.2011, pag. 8; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 666/2013, GU L 192 del 13.7.2013, pag. 24; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2016/2282, GU L 346 del 20.12.2016, pag. 51.

<sup>138</sup> Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

<sup>139</sup> Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.

#### **4      Indicazione del consumo di energia**

L'indicazione delle caratteristiche rilevanti sotto il profilo del consumo di energia e l'etichettatura devono essere conformi all'allegato I numero 3 del regolamento (UE) n. 327/2011<sup>140</sup>.

<sup>140</sup> Cfr. nota a piè pagina relativa al n. 1.2.